

*REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE*



*AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL*

***DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE***

N. 158

Seduta del 30 maggio 2017

SONO PRESENTI

Arno Kompatscher	Presidente
Ugo Rossi	Vice Presidente sostituto del Presidente
Josef Nogger	Vice Presidente
Violetta Plötegher	Assessori
Giuseppe Detomas	

Alexander Steiner Segretario della Giunta regionale

La Giunta regionale delibera sul seguente oggetto:

Approvazione del nuovo Statuto dell' "Azienda pubblica di servizi alla persona di Brentonico".

Su proposta dell' Assessora Violetta Plötegher
Ripartizione II-Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza
Ufficio Previdenza sociale e ordinamento delle APSP

La Giunta regionale

Visto l'articolo 5 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, che approva il T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 e successive modificazioni contenente norme di attuazione in materia di assistenza e beneficenza;

Vista la legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 concernente "Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza – aziende pubbliche di servizi alla persona", come da ultimo modificata dalla legge regionale 28 settembre 2016, n. 9;

Visto l'articolo 3, comma 3 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, che prevede che lo statuto delle aziende pubbliche di servizi alla persona e le relative modifiche sono approvati dalla Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale e che essi sono pubblicati, per notizia, nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2006, n. 12/L e successive modificazioni con cui è stato approvato il regolamento di esecuzione della L.R. n. 7/2005 relativo all'organizzazione generale ed all'ordinamento del personale delle aziende pubbliche di servizi alla persona;

Visti in particolare gli artt. 4 e 26 del suddetto regolamento relativo all'organizzazione generale ed all'ordinamento del personale, che descrivono le modalità di approvazione delle modifiche degli statuti delle aziende prevedendo che la trasmissione alla Regione delle modifiche statutarie sia accompagnata dalla deliberazione di adozione dello statuto da parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda e dal parere dei comuni, la cui mancata espressione peraltro non impedisce l'ulteriore corso del procedimento;

Considerato che la L.R. 9/2016 ha apportato modifiche alla L.R. 7/2005 che determinano la necessità di alcuni adeguamenti del vigente statuto della Azienda pubblica di servizi alla persona di Brentonico;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 358 di data 27 novembre 2007 con la quale è stato approvato il vigente testo dello Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona di Brentonico;

Vista la nota pervenuta in data 7 marzo 2017 con la quale l'Azienda pubblica di servizi alla persona di Brentonico ha inoltrato alla Giunta regionale la richiesta di approvazione del proprio Statuto adottato con deliberazione n. 10 di data 3 febbraio 2017 dal Consiglio di Amministrazione della APSP;

Preso atto che la Giunta Comunale del Comune di Brentonico ha espresso con deliberazione n. 42 di data 23 marzo 2017 parere positivo rispetto alla nuova versione dello Statuto;

Condivise le modifiche proposte, accertata la regolarità del procedimento seguito per l'approvazione del nuovo statuto e considerato di procedere all'approvazione del testo statutario approvato con deliberazione n. 10 di data 3 febbraio 2017 del Consiglio di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

- di approvare lo Statuto della Azienda Pubblica di servizi alla persona di Brentonico come proposto con deliberazione n. 10 dd. 3 febbraio 2017 dal Consiglio di amministrazione dell'APSP medesima nel testo allegato alla presente deliberazione composto di n. 27 articoli oltre che dell'indice e dell'inventario dei beni immobili;
- di inviare la presente deliberazione alla Provincia autonoma di Trento – Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza - per gli adempimenti di competenza;
- di dare atto che le modifiche introdotte diventano efficaci a decorrere dall'iscrizione delle stesse nel registro delle aziende di cui all'articolo 18 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7;
- di dare atto ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi :
 - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento ai sensi dell'articolo 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento (DPR 24.11.1971 n. 1199).

La presente deliberazione sarà pubblicata per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

Alexander Steiner
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Comune di Brentonico

- Provincia Autonoma di Trento -

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico

STATUTO

INDICE

PREAMBOLO – DA CONGREGAZIONE DI CARITA' AD AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA	4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	7
ART. 1 - DENOMINAZIONE, ORIGINI, CENNI STORICI DELLA CASA	7
ART. 2 - SCOPI DELL'AZIENDA	7
ART. 3. - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'	8
ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE IN CUI L'AZIENDA ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITÀ	9
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'	10
ART. 5 - CRITERI DI ACCESSO AI SERVIZI	10
ART. 6 - BENEFATTORI	10
ART. 7 -VOLONTARIATO	10
TITOLO III – ORGANI	11
ART. 8 - ORGANI DELL'AZIENDA	11
ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	11
ART. 10 -REQUISITI PER LA NOMINA A CARICA DI CONSIGLIERE	11
ART. 11 - OBBLIGO DEI CONSIGLIERI	12
ART. 12 -COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	12
ART. 13 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	13
ART. 14 - IL PRESIDENTE	14
ART. 15 - IL DIRETTORE	15
ART. 16 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO AL DIRETTORE	15
ART. 17 - COMPITI DI REVISIONE	16
TITOLO IV – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE	17
ART. 18 - PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	17
ART. 19 - PERSONALE	17
TITOLO V – PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA'	18
ART. 20 - BENI PATRIMONIALI	18
ART. 21 - MEZZI FINANZIARI	18
ART. 22 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA	18
ART. 23 - TARIFFE	19
ART. 24 - FORME DI CONTROLLO INTERNE	19
ART. 25 - SERVIZIO DI TESORERIA	19
ART. 26 - ATTIVITÀ CHE RESIDUANO DOPO LA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA	19

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI	21
ART. 27 - NORME FINALI E TRANSITORIE	21
ALLEGATO 1 – INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI	22

Preambolo

Da Congregazione di Carità ad Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (A.P.S.P)

La Casa di Riposo di Brentonico fu istituita dall'Amministrazione del Comune di Brentonico nel 1912 demandandone la gestione alla Congregazione di Carità fino al 1937 e successivamente all'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) fino al 28.11.86, data del provvedimento della Giunta Provinciale n. 10883, con il quale è stata istituita la Casa di Riposo per Anziani ed Inabili di Brentonico, quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, dotata di personalità giuridica e di un proprio Statuto approvato della Giunta Regionale con deliberazione n. 934 di data 19.06.1986.

L'attività era svolta nell'edificio di via Ospedale n. 12, di proprietà del Comune fino all'atto di donazione a favore della Casa di Riposo avvenuto nell'anno 1986.

Detto edificio ha subito due importanti ristrutturazioni nel 1976 da parte dell'amministrazione comunale e nel 1989 da parte della Casa di Riposo stessa.

La capienza di questa Casa era tuttavia limitata infatti poteva ospitare solo 36 persone. Sulla base delle domande d'accoglimento da parte di anziani residenti sull'Altipiano di Brentonico e del fatto che detto fabbricato non poteva essere ampliato in considerazione della sua collocazione a ridosso di altri edifici, nel 1991 sono stati avviati i lavori di costruzione di una nuova Casa di Riposo su una nuova area, autorizzati e finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento.

Gli stessi sono stati ultimati e collaudati nel novembre del 1994 e quindi completato l'arredamento della nuova Casa, il 23.09.1995 è avvenuto il trasferimento di tutti gli ospiti nella nuova sede istituzionale di Via Balista, n. 7.

A seguito di ciò la struttura di via Ospedale veniva definitivamente chiusa.

La nuova sede di Via Balista n. 7 ha una capienza di 76 posti letto, migliori comfort strutturali, tecnologici e ambientali nonché ampi spazi comuni sia interni che esterni.

Esattamente l'edificio è strutturato su quattro piani:

- il piano ingresso accoglie tutti i servizi alberghieri, sociali e riabilitativi;
- il primo e il secondo piano accolgono i servizi di degenza con annessi ambulatori infermieristico e medico oltre a soggiorni di piano, peraltro molto luminosi e panoramici. Ogni stanza è dotata di servizi, impianti sanitari e terrazzo;
- il piano seminterrato ospita i servizi generali, quali la lavanderia, la manutenzione, i depositi e altri locali di servizio;
- l'ultimo piano accoglie gli impianti tecnici.

Tutte queste nuove realizzazioni hanno determinato un notevole miglioramento della qualità complessiva dei servizi offerti agli ospiti.

Per quanto riguarda l'aspetto ordinamentale, la prima disciplina organica e fondamentale delle ex I.P.A.B. è stata la legge 17 luglio 1890, n. 6972 e i relativi regolamenti di attuazione, amministrativo e contabile approvati con Regio Decreto, il 5 febbraio 1891, n. 99.

Nel corso degli anni le principali norme di riferimento delle ex I.P.A.B. sono state:

- D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, contenente le norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza.
- L.R. 25 febbraio 1982, n. 2 con la quale sono stati sciolti gli enti comunali di assistenza con effetto dal 1 gennaio 1983.
- Legge Regionale 26 agosto 1988, n. 20, prima Legge regionale delle I.P.A.B.
- Legge Regionale 1 agosto 1996, n. 3, che introduce una nuova ed organica disciplina ordinamentale delle I.P.A.B. in attuazione dell'art 5, n. 2 dello Statuto Speciale di Autonomia.
- Legge Regionale 23 ottobre 1998 n. 10, art. 15, 18 e 19.
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 attuativo della Legge 328/2000.
- La nuova L.R. 21.09.2005 n. 7 ed i relativi regolamenti:

o di riordino e contabilità, approvati con Decreto del Presidente della Regione il 13 aprile 2006, rispettivamente n. 3/L e 4/L

o di esecuzione alla L.R. 7/95, riguardante l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale, approvato con Decreto del Presidente della Regione il 17.10.2006 n. 12/L.

Per completare il quadro normativo al quale le I.P.A.B. devono fare riferimento, bisogna ricordare inoltre lo Statuto dell'ente, la Costituzione ed il Codice Civile.

Con riferimento allo Statuto, dopo la Sua prima approvazione avvenuta il 19.06.1986, nel corso degli anni è stata effettuata una sola modifica statutaria, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1337 di data 30.08.1995.

In sede di prima applicazione della L.R. 26.08.88 n. 20 la "Casa di Riposo per Anziani ed Inabili di Brentonico" è stata classificata I.P.A.B. di IIIa categoria. Nel corso degli anni sono state effettuate due revisioni e precisamente una nel 1995, con la quale viene classificata alla IIa categoria e l'ultima nel 2004, con la quale viene classificata nella Ia categoria.

Nel 1999 la Casa di Riposo viene accreditata provvisoriamente R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistenziale) in attuazione dell'art. 24 della L.P. 28.06.1998 n. 6.

Nel mese di luglio 2003 viene conseguita la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

Ora è in corso la procedura di autorizzazione al funzionamento della attività istituzionale, ai sensi di quanto disposto dal D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg.. Siamo in attesa del nulla osta definitivo da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Dal 1998 sono stati poi attivati dei servizi aperti sul territorio e precisamente il servizio pasti a domicilio ed il servizio di accoglimento diurno, in convenzione con l'ente titolare ovvero con il Comprensorio della Vallagarina.

A partire dalla fine del 2006 è in corso la trasformazione dell'I.P.A.B. in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, per la quale si stanno adottando tutti i provvedimenti conseguenti fra i quali anche l'approvazione del presente Statuto della nuova "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico".

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione, origini, cenni storici della Casa

E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 21 settembre 2005 n. 7, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona denominata "Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico", di seguito più brevemente denominata Azienda, ente pubblico non economico senza finalità di lucro, con sede legale in Brentonico, via Balista n. 7.

Il Consiglio di Amministrazione con proprio provvedimento può modificare, anche temporaneamente, la sede legale nell'ambito territoriale principale di svolgimento dell'attività dell'Azienda come definito dal presente Statuto; può inoltre costituire sedi operative in qualsiasi ambito territoriale in ragione delle necessità organizzative.

L'Azienda trae origine dalla trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza denominata "Casa di Riposo per Anziani ed Inabili di Brentonico", istituita nell'anno 1986 dallo scioglimento dell'Ente comunale di assistenza (E.C.A.). Dal Comune di Brentonico ha ricevuto in donazione l'edificio di via Ospedale, del valore di Lire 547.520.000 pari ad euro 282.770,48.

Il patrimonio suddetto è stato incrementato e modificato nel corso degli anni fino a raggiungere la consistenza individuata dall'inventario dei beni immobili redatto in occasione della trasformazione in Azienda ed allegato in sintesi al presente Statuto per un valore complessivo di € 17.115.219,43 aggiornata al 31 dicembre 2015 secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di riordino delle I.P.A.B. approvato con Decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2006 n. 3/L..

Art. 2 Scopi dell'Azienda

L'Azienda, in quanto soggetto pubblico istituzionale inserito nel sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, ne è attore nelle forme previste dalla legislazione provinciale vigente e persegue i seguenti scopi:

- a) contribuire alla programmazione sociale e socio-sanitaria e di governo delle politiche sociali e sociosanitarie, in forma diretta o associata, nelle modalità previste dalle normative vigenti, anche attuando e promuovendo studi e ricerche nei propri settori di attività;
- b) erogare e promuovere, anche in forma sperimentale o integrativa, interventi e servizi nell'ambito del sistema di politiche sociali e socio-sanitarie e socio assistenziali con particolare attenzione ai servizi ad alta integrazione sanitaria e di supporto alla non autosufficienza, nel rispetto delle disposizioni date degli enti locali titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria, dei sistemi di autorizzazione e di accreditamento e degli eventuali accordi contrattuali allo scopo sottoscritti, assumendo come fine la cura, il consolidamento e la crescita del benessere personale, relazionale e sociale dei cittadini. In particolare l'Azienda, attraverso i servizi di Residenza Sanitaria Assistenziale, Casa di Soggiorno per Anziani, Centro Diurno, Centro di Servizi, Alloggi Protetti, Hospice, Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio pasti a domicilio, Servizi di cura e benessere alla persona sia all'interno delle proprie strutture che sul

territorio, Servizio di animazione a favore di anziani residenti al domicilio, Servizio di fisioterapia ed infermieristico a favore di pazienti esterni, provvede al soddisfacimento dei bisogni della popolazione non autosufficiente e di persone disabili che comunque si trovino in condizioni di disagio. A tale scopo l'Azienda può attivare e gestire strutture, servizi e ogni intervento utile a rispondere ai bisogni via via emergenti, inclusi servizi con carattere temporaneo o di urgenza, dei quali gli indirizzi della programmazione provinciale e locale evidenzino la centralità, attuando modalità di cura ed assistenza innovative e di eccellenza anche avvalendosi di nuove tecnologie informatiche e telematiche e di pratiche e terapie non farmacologiche, tra quelle che riconoscono il valore terapeutico degli animali, promuovendo in tali ambiti iniziative, attività, studi e ricerche anche nel campo riabilitativo e delle cure palliative a favore di pazienti affetti da patologie allo stato terminale;

c) erogare e promuovere servizi diversificati all'interno della rete locale dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari, al fine di favorire maggiormente la continuità della presa in carico nel passaggio da un servizio all'altro e per consolidare il legame con la comunità locale;

d) erogare e promuovere servizi di cura e benessere alla persona, anche di tipo alberghiero, sia all'interno delle proprie strutture che sul territorio, nel rispetto della normativa vigente;

e) realizzare attività strumentali volte alla ottimizzazione dei servizi e degli interventi di cui alle lettere b), c) e d), alla valorizzazione del patrimonio dell'Azienda ed al finanziamento delle attività istituzionali della stessa;

f) aggiornare, rispetto alle mutate esigenze del contesto storico-sociale, le volontà statutarie originarie che prevedevano - "attività di assistenza e beneficenza in favore di persone anziane di ambo i sessi residenti nel Comune di Brentonico sia in condizioni di autosufficienza fisica e psichica che di non autosufficienza e di provvedere alla loro assistenza in modo adeguato alle condizioni socio-economiche e culturali della comunità locale nonché ospitare persone Inabili o in comprovate situazioni di bisogno sanitario e socio assistenziale" - destinando parte di eventuali lasciti futuri non vincolati a copertura totale delle agevolazioni, anche tariffarie, eventualmente concesse a favore dei cittadini domiciliati presso la nuova Azienda, senza pregiudizio sulla parità di accesso al medesimo servizio da parte di tutti gli aventi diritto;

L'Azienda, nell'ambito del sistema dei servizi alla persona, può attivare qualsiasi intervento consentito dalla programmazione e dalle normative vigenti, che sia coerente con i propri scopi e rispetto al quale possa disporre di adeguate strutture, risorse e competenze tecniche e gestionali.

Art. 3

Disciplina delle attività

Le attività istituzionali dell'APSP sono disciplinate da regolamenti approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. I regolamenti devono precisare almeno i contenuti dei servizi offerti, i criteri di gestione, i destinatari, i criteri di valutazione del bisogno e di accesso al servizio, la gestione economica e le tariffe.

Art. 4

Ambito territoriale in cui l'Azienda esplica la propria attività

L'Azienda esplica la propria attività nei seguenti ambiti territoriali:

- a) quello principale, costituito dal Comune di Brentonico;
- b) quello secondario, costituito dal Territorio della Regione Trentino Alto Adige, nel quale possono essere erogati servizi per effetto di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi, per garantire l'ottimizzazione dei bacini di utenza e dei percorsi di accesso da parte degli utenti;
- c) quello residuale, costituito dal Territorio dello Stato Italiano, nel quale possono essere erogati servizi purchè non in forma predominante rispetto agli ambiti precedenti.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Art. 5

Criteri di accesso ai servizi

Possono accedere ai servizi erogati dall'Azienda tutti i soggetti che ne facciano richiesta secondo le modalità e i criteri individuati dai regolamenti di cui all'art. 3 del presente Statuto anche sulla base di accordi, convenzioni, contratti o altri atti sottoscritti con i soggetti istituzionali titolari dei servizi stessi.

Art. 6

Benefattori

Di coloro che nel passato hanno fatto delle donazioni e di eventuali futuri benefattori, l'Azienda, valorizzerà e tutelerà gli stessi affinché ne sia conservata e trasmessa ai posteri la memoria, mediante iscrizione su targa ricordo.

Art. 7

Volontariato

L'Azienda, per il conseguimento delle finalità di utilità sociale stabilite dal presente Statuto ed in considerazione dell'assenza di scopo di lucro propria della natura giuridica, promuove e sostiene le diverse forme di volontariato e di solidarietà sociale secondo quanto indicato dalle disposizioni vigenti. A tal fine garantisce l'accesso dei volontari alle proprie strutture residenziali e semiresidenziali nel rispetto delle modalità di collaborazione previste da apposito regolamento.

TITOLO III

ORGANI

Art. 8

Organi dell'Azienda

Sono organi dell'Azienda:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Direttore
- d) l'Organo di Revisione

Art. 9

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell'Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri compreso il Presidente, nominati dalla Giunta provinciale di Trento su designazione motivata da parte del Sindaco del Comune di Brentonico.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'Organo.

I consiglieri possono essere nominati per non più di 3 (tre) mandati consecutivi. Ai fini del calcolo dei mandati si considerano solo quelli svolti come consiglieri della nuova Azienda.

Art. 10

Requisiti per la nomina a carica di consigliere

I consiglieri devono avere comprovata competenza ed esperienza in materia di servizi sociali, di servizi sanitari, di amministrazione pubblica o di gestione Aziendale dimostrabile attraverso il possesso dei seguenti elementi oggettivi minimi:

- aver svolto un'attività professionale o un mandato istituzionale in uno dei seguenti ambiti professionali:
- Servizi sociali e sanitari: medico di medicina generale, geriatra, psicologo, infermiere professionale, assistente sociale;

- Amministrazione pubblica: amministratori di enti locali, istituzioni e aziende pubbliche, dirigenti e funzionari pubblici.

- Gestione Aziendale: consigliere di amministrazione, dirigente o titolari di aziende del settore privato.

Le designazioni devono essere effettuate in maniera tale da assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e un'adeguata presenza di entrambi i sessi all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Obbligo dei consiglieri

I consiglieri hanno l'obbligo di svolgere il proprio mandato con lealtà e diligenza, secondo il principio di collaborazione, e al solo fine del perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali dell'Azienda.

Nel caso in cui un consigliere dell'Azienda si trovi in una situazione di conflitto d'interessi nel merito di una certa deliberazione, deve darne comunicazione agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed astenersi dalla deliberazione stessa allontanandosi dall'aula. Il consigliere che non ottemperi alla presente disposizione è tenuto al risarcimento dei danni che ne derivino.

Ove necessario, il Consiglio di Amministrazione può richiamare il consigliere al rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, secondo la procedura stabilita dal regolamento di organizzazione generale Aziendale.

Rimane ferma la normativa vigente sulla decadenza del consigliere per mancata partecipazione senza giustificato motivo ad almeno 3 (tre) sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda spettano i seguenti compiti:

- a) approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- b) prendere atto delle dimissioni degli amministratori;
- c) eleggere il Presidente;
- d) nominare l'Organo di Revisione ;
- e) verificare le cause di incompatibilità degli amministratori e del Direttore;
- f) definire l'indirizzo politico strategico dell'Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo con l'adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente Statuto e da leggi e regolamenti vigenti in materia;
- g) definire, approvare e modificare i programmi Aziendali;
- h) individuare ed assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità Aziendali;

- i) individuare le attività istituzionali che l'Azienda intende svolgere nel contesto delle disposizioni in essere, delle esigenze di servizi alla persona, della programmazione a livello provinciale e locale;
- j) definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
- k) individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
- l) approvare e monitorare il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico ed il bilancio di esercizio;
- m) verificare l'azione amministrativa e gestionale dell'Azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
- n) esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
- o) accettare donazioni e lasciti in favore dell'Azienda;
- p) deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell'Azienda che non siano già state ricomprese nei programmi Aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- q) prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell'Azienda che non siano già state ricomprese nei programmi Aziendali approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- r) deliberare l'accensione di mutui;
- s) nominare, designare e revocare i rappresentanti dell'Azienda presso enti, aziende ed istituzioni;
- t) costituire o partecipare società, fondazioni o associazioni
- u) stipulare convenzioni di interesse generale tra aziende e quelle tra l'Azienda e altri enti pubblici o soggetti privati;
- v) attivare fusioni con altre aziende;
- w) individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente nel rispetto dei limiti di legge;
- x) attivare vertenze giudiziarie e resistenze in giudizio, definire transazioni e conciliazioni;
- y) nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
- z) definire e modificare la dotazione organica dell'Azienda;
- aa) prendere atto dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
- bb) assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo determinato;
- cc) affidare, su proposta motivata del direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
- dd) esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle leggi o previste dai regolamenti regionali.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno per approvare:

- il budget annuale e pluriennale, il piano programmatico, le tariffe per i servizi svolti
- il bilancio d'esercizio.

Inoltre, si raduna ogniqualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia su richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Gli avvisi di convocazione recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono consegnati ai consiglieri, anche a mezzo fax, telegramma o attraverso posta elettronica, almeno tre giorni prima delle sedute, ed almeno 24 ore prima in caso di urgenza.

Oltre che ai consiglieri, gli avvisi di convocazione, recanti l'ordine del giorno, sono trasmessi al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e all'Organo di Revisione .

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengano tutti i suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei consiglieri, tra cui il Presidente o il VicePresidente, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Le votazioni hanno sempre luogo per appello nominale ed a scrutinio palese tranne quelle riguardanti l'elezione del Presidente nonché valutazioni ed apprezzamenti sulla qualità delle persone che devono sempre essere effettuate a scrutinio segreto.

Le deliberazioni aventi per oggetto modifiche statutarie ed alienazioni immobiliari sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (almeno quattro) dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento per disciplinare ulteriori modalità di funzionamento non previste dal presente articolo.

Art. 14

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda e la rappresenta in giudizio, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. E' sostituito nel caso di assenza o impedimento dal VicePresidente.

Egli assicura con la sua opera la vigilanza sul buon andamento istituzionale e l'unità di indirizzo dell'Amministrazione nei confronti degli enti titolari della competenza socio-assistenziale e socio-sanitaria e della comunità locale di riferimento.

Al Presidente spetta:

- a) curare i rapporti istituzionali con gli altri soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali e socio-sanitari, con l'utenza e le relative rappresentanze e con le comunità locali;
- b) dare impulso e promuovere le strategie Aziendali;
- c) convocare e presiedere le sedute del Consiglio di Amministrazione e stabilirne l'ordine del giorno;
- d) delegare a singoli consiglieri, informandone il Consiglio di Amministrazione, la vigilanza sull'attività di determinati settori;
- e) concedere al Direttore i congedi straordinari retribuiti e le aspettative;
- f) autorizzare il Direttore a prestare attività occasionali non incompatibili al di fuori dell'orario di servizio;
- g) integrare l'istruttoria degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- h) esercitare le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta di voti con votazione a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Il Direttore

Il Direttore è la figura dirigenziale apicale dell'Azienda ed è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica, finanziaria e socio-assistenziale della medesima, nei limiti delle risorse, delle direttive e degli obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è responsabile della correttezza amministrativa nonché dell'efficienza ed efficacia di gestione in relazione alle risorse assegnate e alle attribuzioni conferite.

Al Direttore competono tutti gli adempimenti specificatamente previsti dalle vigenti normative e dal regolamento di organizzazione dell'Azienda, nonché l'assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare dell'incarico (contratto di lavoro) in vigore presso l'Azienda.

E' facoltà del direttore proporre motivatamente al Consiglio di Amministrazione l'affido della presidenza di commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, a un dirigente o funzionario da lui individuato, in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti.

Art. 16

Conferimento dell'incarico al Direttore

Il direttore è nominato, con atto motivato, dal Consiglio di amministrazione fra una rosa di soggetti individuati attraverso una selezione con pubblico avviso. Requisito per l'accesso alla selezione è il possesso del diploma di laurea ed esperienza almeno triennali in ruoli direttivi nel settore pubblico e/o privato oppure che l'aver ricoperto l'incarico di direttore per almeno cinque anni presso APSP. Il regolamento del personale disciplina le modalità di svolgimento della procedura di selezione.

Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato a tempo determinato di durata comunque non superiore a quella del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha posto in essere, eventualmente rinnovabile alla scadenza, secondo le modalità previste dal regolamento del personale.

Art. 17

Compiti di revisione

I compiti di revisione sono affidati all'Organo di Revisione disciplinato dal Regolamento regionale. Esso collabora con il Consiglio di Amministrazione nella sua funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda e attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione accompagnatoria.

TITOLO IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE

Art. 18

Principi di organizzazione e gestione

L'Azienda ispira la propria organizzazione e gestione ai seguenti principi fondamentali:

- a) centralità della persona e della produzione di utilità sociale nell'erogazione dei servizi;
- b) integrazione con i servizi territoriali pubblici e privati;
- c) strumentalità dell'organizzazione rispetto al conseguimento delle finalità istituzionali;
- d) distinzione tra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione;
- e) massima flessibilità delle forme organizzative e gestionali;
- f) valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali;
- g) orientamento al cliente e al miglioramento continuo;
- h) efficacia, efficienza ed economicità gestionale.

Al fine del perseguimento degli scopi statutari, l'Azienda può realizzare forme di organizzazione, accordi, convenzioni, collaborazione con altri enti pubblici o privati, profit e non profit, e con altri soggetti del volontariato sociale - nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse economico-patrimoniali ed umane disponibili.

L'Azienda può inoltre costituire o partecipare a società e a fondazioni di diritto privato, al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione individua i servizi e le funzioni centrali da valorizzare per la crescita delle risorse umane interne.

Art. 19

Personale

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, stabilisce i limiti della dotazione organica del personale secondo criteri di economicità basati sulle effettive necessità funzionali connesse agli obiettivi Aziendali ed ai livelli dei servizi erogati e ne verifica periodicamente la congruità.

Il regolamento per il personale, stabilisce, in conformità alla normativa nazionale e regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda.

L'Azienda assicura la crescita professionale e la formazione continua del proprio personale, anche attraverso l'organizzazione di attività formative in forma consortile o in via diretta.

TITOLO V
PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE E CONTABILITA'

Art. 20

Beni patrimoniali

I beni patrimoniali dell'Azienda sono costituiti dai beni mobili ed immobili indisponibili, destinati in modo diretto all'attività istituzionale, e dai beni mobili ed immobili disponibili. Essi trovano specifica evidenziazione nell'inventario.

L'insieme dei beni patrimoniali indisponibili è incrementato a seguito di:

- a) contributi pubblici o privati a destinazione vincolata;
- b) eventuali eredità, lasciti, legati e donazioni di beni mobili ed immobili a destinazione vincolata;
- c) sopravvenienze attive specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) acquisizioni specificamente a ciò destinate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'Azienda cura la conservazione e mantenimento dei beni patrimoniali, con particolare attenzione per i beni storico-artistici.

Art. 21

Mezzi finanziari

L'Azienda persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- c) contributi pubblici e privati;
- d) eredità, lasciti e donazioni senza vincolo di destinazione all'incremento del patrimonio indisponibile;
- e) entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- f) entrate derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- g) altre entrate.

Tutte le risorse dell'Azienda, ivi compreso l'eventuale utile di esercizio, sono destinate direttamente o indirettamente al raggiungimento delle finalità istituzionali, nel rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalle normative vigenti.

Art. 22

Programmazione economico-finanziaria

L'Azienda informa la propria attività secondo il principio della programmazione economico-finanziaria.

Il regolamento di contabilità precisa i contenuti del piano programmatico, nel rispetto della legge e del regolamento regionale.

Il regolamento di contabilità definisce le ulteriori norme relative all'organizzazione contabile dell'Azienda.

Art. 23

Tariffe

Le tariffe dei servizi forniti dall'Azienda mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.

Attraverso la valorizzazione del patrimonio, si possono prevedere agevolazioni tariffarie a favore dei soggetti indicati dai promotori dell'Azienda o da coloro che contribuiscono alla sua attività mediante donazioni o lasciti testamentari.

Possono essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.

Art. 24

Forme di controllo interne

Il regolamento di contabilità Aziendale prevede le seguenti forme di controllo interno: a) controllo di regolarità amministrativa e contabile; b) controllo di gestione; c) valutazione della dirigenza; d) valutazione e controllo strategico.

Art. 25

Servizio di tesoreria

L'Azienda affida il servizio di cassa e di tesoreria nel rispetto della normativa vigente e del proprio regolamento di contabilità.

Art. 26

Attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda

In caso di estinzione, le attività che residuano dopo la liquidazione dell'Azienda sono trasferite al Comune di Brentonico.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE, GENERALI E FINALI

Art. 27

Norme finali e transitorie

Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione da parte della Giunta Regionale.

In via transitoria e fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 2007 l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona continua ad applicare la contabilità finanziaria di cui al R.D. 05/02/1891 n. 99.

Il Direttore dell'I.P.A.B., in servizio alla data dell'iscrizione dell'ente nel registro delle aziende ai sensi dell'articolo 48, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, assume l'incarico di Direttore dell'Azienda fino alla scadenza del mandato del primo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa.

ALLEGATO 1
INVENTARIO BENI IMMOBILI

Elenco immobili di proprietà dell'I.P.A.B. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico (TN)
con stima aggiornata al 31.12.2015

N.	Descrizione	Valore *	Destinazione d'uso	Rif.ti
1	<u>FABBRICATO ISTITUZIONALE:</u> Edificio sito in via Balista n. 7 a Brentonico, con annesso giardino e area parcheggio e palazzina corpo D1 e D2	16.728.101,91	Struttura residenziale	p.ed. 2401
2	<u>FABBRICATO ABITATIVO:</u> Edificio sito in via Castelbarco (donazione E.M.)	€ 288.117,52	Fabbricato abitativo – non utilizzato	p.ed. 1412/3
3	<u>TERRENO</u>	€ 99.000,00	Giardino	p.f. 14126
	Totale	€ 17.115.219,43		

* Art. 2 - Regolamento di esecuzione, concernente il riordino delle IPAB ai sensi del Titolo V della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, approvato con Decreto del Presidente della Regione dd. 13 aprile 2006, n. 3/L.

Il valore del patrimonio è dato dalla somma dei seguenti elementi:

- valore catastale di tutti i fabbricati di proprietà dell'IPAB alla data del 31 dicembre 2004, moltiplicato per 5. Il valore catastale è determinato secondo i criteri della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, anche se l'imposta per qualche motivo non è dovuta;
- valore delle aree fabbricabili di proprietà dell'IPAB alla data del 31 dicembre 2004, determinato secondo i criteri della disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, anche se l'imposta per qualche motivo non è dovuta;
- valore dei terreni agricoli di proprietà dell'IPAB alla data del 31 dicembre 2004, determinato moltiplicando la rendita dominicale aggiornata per 75 ed il prodotto ottenuto per 5;
- Valore dei nuovi immobili acquistati (terreno e nuove palazzine) acquisiti sono stati inseriti al loro valore di acquisto, decurtati dei relativi ammortamenti dalla data di acquisizione al 31.12.2015;
- Valore dell'edificio abitativo è stato inserito al suo valore derivante dalla perizia effettuata dal professionista incaricato, decurtato del relativo ammortamento dalla data di acquisizione al 31.12.2015.